

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 3 LUGLIO 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 27/3

Statuto del Comune di Ronago (CO)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 febbraio 2000
con deliberazione n. 5.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 22 marzo 2000 - n. 135.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 febbraio 1992 n. 9/22.

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Tutela della salute e dell'ambiente
- Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero, e dell'associazionismo
- Art. 7 – Assetto ed utilizzo del territorio
- Art. 8 – Sviluppo economico
- Art. 9 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 10 – Partecipazione e cooperazione
- Art. 11 – Servizi pubblici

Titolo II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

- Art. 12 – Organi

Capo I**Il Consiglio Comunale**

- Art. 13 – Consiglio Comunale
- Art. 14 – Competenze e attribuzioni
- Art. 15 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 16 – Convocazione
- Art. 17 – Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art. 18 – Commissioni permanenti di nomina consiliare
- Art. 19 – Costituzione di Commissioni speciali
- Art. 20 – Il Consigliere Comunale
- Art. 21 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 22 – Consigliere anziano
- Art. 23 – Dimissioni del consigliere
- Art. 24 – Gruppi consiliari
- Art. 25 – Consiglio Comunale – Poteri
- Art. 26 – Prima adunanza
- Art. 27 – Ordine del giorno
- Art. 28 – Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 29 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 30 – Pubblicità delle sedute
- Art. 31 – Delle votazioni

Capo II**La Giunta Comunale**

- Art. 32 – Giunta Comunale
- Art. 33 – Nomina e composizione della Giunta
- Art. 34 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 35 – Adunanze e deliberazioni
- Art. 36 – Attribuzioni
- Art. 37 – Organizzazione della Giunta
- Art. 38 – Il Vice Sindaco
- Art. 39 – Divieto generale di incarichi e consulenze
- Art. 40 – Cessazione della carica di assessore
- Art. 41 – Decadenza della Giunta
- Art. 42 – Dimissioni del Sindaco

Capo III**Il Sindaco**

- Art. 43 – Sindaco
- Art. 44 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 45 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 46 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 47 – Ufficiale di Governo
- Art. 48 – Ordinanze

Capo IV**Attività di integrazione sociale e pari opportunità**

- Art. 49 – Pari opportunità
- Art. 50 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate coordinamento degli interventi

Titolo III**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 51 – Partecipazione

Capo I**Iniziativa politica e amministrativa**

- Art. 52 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 53 – Istanze
- Art. 54 – Petizioni
- Art. 55 – Proposte

Capo II**Associazionismo e partecipazione**

- Art. 56 – Principi generali
- Art. 57 – Associazioni
- Art. 58 – Organismi di partecipazione
- Art. 59 – Incentivazione
- Art. 60 – Partecipazione alle commissioni

Capo III**Referendum – Diritti di accesso**

- Art. 61 – Referendum
- Art. 62 – Effetti dei referendum
- Art. 63 – Diritto di accesso
- Art. 64 – Diritto di informazione

Capo IV**Il Difensore Civico**

- Art. 65 – Istituzione – Attribuzioni
- Art. 66 – Nomina
- Art. 67 – Requisiti
- Art. 68 – Durata in carica, decadenza, revoca
- Art. 69 – Sede, dotazione organica, indennità
- Art. 70 – Rapporti con gli organi comunali
- Art. 71 – Modalità e procedure d'intervento

Titolo IV**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE****Capo I****L'Amministrazione Comunale**

- Art. 72 – Principi e criteri direttivi
- Art. 73 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 74 – Segretario comunale

Capo II**Servizi**

- Art. 75 – Forme di gestione
- Art. 76 – Gestione in economia
- Art. 77 – Azienda speciale
- Art. 78 – Istituzione
- Art. 79 – Il consiglio di amministrazione
- Art. 80 – Il presidente
- Art. 81 – Il direttore
- Art. 82 – Società a prevalente capitale locale
- Art. 83 – Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

**Capo III
Demanio e patrimonio**

Art. 84 – Demanio e patrimonio

**Capo IV
Controllo interno**

Art. 85 – Principi e criteri
Art. 86 – Revisore del Conto

**Titolo V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE**

**Capo I
Organizzazione territoriale**

Art. 87 – Organizzazione sovracomunale

**Capo II
Forme collaborative**

Art. 88 – Principio di cooperazione
Art. 89 – Convenzioni
Art. 90 – Consorzio
Art. 91 – Unione di Comuni
Art. 92 – Accordi di programma

**Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 93 – Statuto
Art. 94 – Regolamenti
Art. 95 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 96 – Norme transitorie e finali

**Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Ronago è ente autonomo locale che ha rappresentanza generale della propria Comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Ronago confina con la Confederazione Elvetica, e con i Comuni di Uggiate Trevano e Drezzo.

2. Il Comune potrà dotarsi di un proprio gonfalone e di un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Il regolamento ne disciplina l'uso.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. La sua attività è finalizzata alla tutela di tutti i cittadini, promuovendone e garantendone i valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte della comunità, ispirandosi al principio di solidarietà.

Art. 4 – Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo.

2. Persegue per un efficiente servizio di assistenza sociale sulla base dei bisogni della persona, con particolare riferimento ai soggetti in difficoltà, per promuovere il pieno sviluppo della persona umana.

3. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento.

Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare il patrimonio naturale, storico, religioso, artistico ed archeologico.

Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e dell'associazionismo

1. Il Comune promuove l'istruzione e la cultura, tutela il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo, favorisce le aggregazioni di persone in libere forme associative.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni o movimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Riconosce e garantisce il diritto alla cultura con attenzione specifica al servizio di Biblioteca nello spirito della legge regionale.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune tutela il territorio in quanto risorsa limitata da utilizzare in funzione delle esigenze della persona e della società con particolare riferimento all'abitazione, alle attività lavorative e scolastiche, alla mobilità.

Art. 8 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali, favori-

sce l'agricoltura, tutela e promuove le attività artigianali industriali e di servizio, sostiene le forme di autogestione e le organizzazioni cooperativistiche.

Art. 9 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 10 – Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, degli enti ed associazioni operanti sul territorio, all'attività politica ed amministrativa, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di strumenti idonei.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 11 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- c) la concessione a terzi;
- d) la costituzione di apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 12 – Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sindaco.

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 13 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Art. 14 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge n. 142/1990 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Art. 16 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne fissa la data e l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica che formulano gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Il Consiglio Comunale si intende validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge. In tale quorum non rientra il Sindaco.

4. (Vedi ordinanza O.RE.CO. 22 marzo 2000 atti 135).

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'Organo Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 17 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove per una volta all'anno un Consiglio Comunale dei ragazzi della Scuola Elementare e Media residenti in Ronago su materie attinenti i rapporti con l'UNICEF.

Art. 18 – Commissioni permanenti di nomina consiliare

1. Il Consiglio Comunale nomina commissioni permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, e comunque garantendo la partecipazione delle minoranze.

2. Compito principale delle commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione di bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

6. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori competenti per materia, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti.

7. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

8. Alle commissioni permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 19 – Costituzione di Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, secondo modalità previste da apposito regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La Commissione, nella 1^a adunanza, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, nomina il Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 20 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato imperativo.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 21 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti ad esse dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, anche se non residente, al quale recapitare le convocazioni di Consiglio Comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia ed iniziativa su ogni questione sottoposta alla loro deliberazione del consiglio, hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

8. I consiglieri comunali sono dichiarati decaduti nei casi di assenza continuata e non giustificata per almeno 3 sedute consiliari consecutive.

9. La decadenza può essere d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. Di tale iniziativa viene informato il Consigliere Comunale al quale viene concesso un termine di 10 giorni per far valere le cause giustificative, allo scadere del quale il Consiglio Comunale si pronuncia per la dichiarazione di decadenza in caso di silenzio o di rigetto dell'iniziativa, se le giustificazioni sono valide ai fini della conservazione della carica.

10. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

11. È tenuto ad astenersi alle discussioni e votazioni di deliberare riguardanti interessi propri o dei congiunti entro il 4° grado, ad eccezione dei provvedimenti di carattere

generale quali i piani urbanistici, sempreché non sussista una correlazione diretta tra l'oggetto della delibera ed interessi specifici dei consiglieri.

Art. 22 – Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica del Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 23 – Dimissione del consigliere

1. Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla relativa surrogazione.

Art. 24 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno due componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 25 – Consiglio Comunale – Poteri

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo deliberante del Comune, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico ed amministrativo e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 26 – Prima adunanza

1. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del t.u. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione e tutte le leggi dello Stato.

3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

4. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.

5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 16 (3° comma) e 29 del presente Statuto.

7. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 28 – Consegnare dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del

giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 29 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei votanti o nei casi previsti dalla legge, la maggioranza qualificata dei voti espressi.

2. Nel computo dei voti espressi si calcolano le schede bianche e nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 30 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 31 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Capo II La Giunta Comunale

Art. 32 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali determinati dal Consiglio e per lo svolgimento di attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 33 – Nomina e composizione della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, assicurando eventualmente la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente o discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di Assessori non superiore a 4, compreso il Vice Sindaco.

5. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 34 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data

del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. In tale occasione eventualmente il Sindaco, sentita la Giunta, proporrà le modifiche ritenute necessarie sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di cui al precedente comma.

4. Per l'approvazione delle linee programmatiche e dello stato di attuazione di cui sopra è prevista votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 35 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle sedute della Giunta ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I dispositivi delle deliberazioni devono essere comunicati ai capigruppo consiliari nei modi stabiliti dalle leggi Bassanini.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 34 del presente Statuto.

Art. 36 – Attribuzioni

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Segretario comunale, previste dalla legge o dallo Statuto.

2. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 37 – Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 38 – Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 39 – Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 40 – Cessazione della carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio, pubblicando all'Albo Pretorio il relativo nuovo decreto di nomina.

Art. 41 – Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarle al Sindaco, agli assessori ed al Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano il giorno in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 42 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla data della suddetta presentazione.

3. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con la contestuale nomina di un commissario.

Capo III Il Sindaco

Art. 43 – Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Il Sindaco è Ufficiale di Governo. In tale veste sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni

quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 44 – Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) coordina l'attività dei singoli Assessori;
c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori e ne informa il Consiglio;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega come stabilito alla legge;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta o il Consiglio Comunale;

g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale nei casi di cui all'art. 11 1° comma legge 241/90;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) adotta ordinanze ordinarie;

j) nomina il Segretario Comunale se non diversamente stabilito da disposizioni di convenzionamento per il servizio di segreteria ed attribuisce eventualmente le funzioni di Direttore Generale previa deliberazione della Giunta Comunale;

k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 45 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 46 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario Comunale;

g) il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno;

h) le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale;

i) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

j) può autorizzare i Consiglieri Comunali a svolgere determinate attività per conto del Comune.

Art. 47 – Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero ricorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 48 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Il Sindaco può emettere ordinanze al fine di fare obbligo ai proprietari di fondi di mantenere gli stessi puliti, in stato di decoro, sgombri da rifiuti, carcasse auto e materiali indecorosi, imporre il taglio di roveti, erbacce ecc. Qualora da parte delle persone determinate non venisse ottemperato all'ordine impartito, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio all'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste, al precedente comma secondo.

Capo IV Attività di integrazione sociale e pari opportunità

Art. 49 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lettera d) del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici; adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il precedente articolo concernente la nomina di detto organo.

Art. 50 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Unità Sanitaria Locale e le associazioni e/o Enti operanti nel territorio, e a tal fine preposti, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi, se esistenti.

3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51 – Partecipazione

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 52 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al presente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento e la legge sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 53 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché eventuali misure di pubblicità.

Art. 54 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 15 giorni dall'adozione.

Art. 55 – Proposte

1. Il 5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta all'organo stesso da parte del Sindaco, e esprimersi nei successivi 30 giorni.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art 56 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini con le forme di incentivazione previste dal successivo art. 59.

2. Pone particolare attenzione alle associazioni di interesse sociale e comunitario, regolarmente costituite, i cui fini abbiano un chiaro scopo umanitario ed assistenziale.

3. Assicura alle stesse l'accesso ai dati di cui è in possesso e l'adozione di idonee forme di consultazione in occasione dei procedimenti di formazione degli atti generali.

4. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 57 – Associazioni

1. La Giunta Comunale iscrive in apposito registro, previa istanza degli interessati, contro presentazione dello statuto o del regolamento, e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Prima di concretizzare scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, l'organo comunale competente deve sottoporre le stesse agli organismi collegiali interessati ed acquisirne i pareri entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

Art. 58 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di parte-

cipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 59 – Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, conformemente al Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 12 legge 241/1990.

Art. 60 – Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum – Diritti di accesso

Art. 61 – Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, espropriazioni per pubblica utilità, designazione e nomine, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

3. Non possono altresì essere indetti referendum su argomenti riguardanti il personale dipendente del Comune e in genere su provvedimenti concernenti persone e gruppi.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15% dei cittadini iscritti alle liste elettorali il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 62 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio determina i relativi e conseguenti atti di indirizzo derivanti dallo stesso.

Art. 63 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto comunque della legge 675/97, c.d. «legge sulla privacy».

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 64 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV **Il Difensore Civico**

Art. 65 – Istituzione – Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi, senza giustificati motivi, l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 66 – Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico per provvedere al rinnovo. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 71 del presente Statuto.

Art. 67 – Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio o competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune.

3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.

Art. 68 – Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune se, decorso il termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, lo stesso non fa valere in tale termine giustificazioni comprovanti invece il possesso dei requisiti o l'insussistenza delle cause addotte.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale a scrutinio segreto adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 69 – Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. Il Difensore Civico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale comunale previa intesa con il Segretario Comunale.

3. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica determinata dal Consiglio Comunale.

Art. 70 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività da lui svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 71 – Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

Titolo IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione Comunale

Art. 72 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante al Segretario Comunale e al dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 73 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

4. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

a) i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

b) i criteri di individuazione dell'adeguata dotazione della pianta organica, previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavoro;

c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;

d) l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;

e) l'attribuzione ai dirigenti dei poteri di adozione di tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai regolamenti da atti generali di indirizzo del Consiglio comunale, comprese quindi le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) la definizione della Presidenza delle commissioni di concorso;

g) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 74 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni normative.

Capo II Servizi

Art. 75 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 76 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 77 – Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. I rappresentanti del Comune nelle aziende e istituzioni sono nominati dal Sindaco, a norma dell'art. 13 della legge 81/1993 e possono essere scelti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Il direttore dell'azienda speciale è nominato con le modalità di cui all'art. 4 r.d. 2578/1925 e art. 32 d.P.R. n. 902/1986. Dirige tutta l'attività, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurarne l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'azienda speciale.

Art. 78 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale nell'ambito di quello comunale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 79 – Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo *status* dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché, le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 80 – Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 81 – Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 82 – Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pub-

blico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 83 – Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

**Capo III
Demanio e patrimonio***Art. 84 – Demanio e patrimonio*

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in locazione, con l'osservanza delle norme di legge e del relativo Regolamento.

**Capo IV
Controllo interno***Art. 85 – Principi e criteri*

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azione e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento vanno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici dell'ente.

Art. 86 – Revisore del Conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

**Titolo V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE****Capo I
Organizzazione territoriale***Art. 87 – Organizzazione sovracomunale*

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i pro-

pri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II Forme collaborative

Art. 88 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 89 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 90 – Consorzio

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 89, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 91 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 88 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 92 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 93 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 15% dei cittadini iscritti alle liste elettorali il 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 94 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 95 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 96 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. I regolamenti approvati ed adottati vanno comunicati ai rispettivi Ministeri laddove previsto dalla legge.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: buri@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977